CIRCOLARE PER IL CLIENTE

2 ottobre 2012

FOCUS

- 1. Novità per il lavoro autonomo in monocommittenza
- 2. Rate Imu
- 3. Il contratto a tempo determinato dopo la riforma del lavoro
- 4. Il lavoro intermittente dopo la riforma del lavoro
- 5. Le dimissioni e la risoluzione consensuale dopo la riforma del lavoro

NOTIZIE FLASH

ACCERTAMENTO

- Deduzioni: la violazione della competenza non fa venir meno il diritto alla compensazione

AGEVOLAZIONI

- Bandi su innovazione e fonti rinnovabili: introdotte semplificazioni alle procedure
- Turismo, contributi statali a enti pubblici e del Terzo Settore
- Prorogato il "premio di occupazione"

AMBIENTE

- Cambiano le norme operative sul funzionamento del SISTRI

DICHIARAZIONI

- IRES: "Robin Tax", l'eccedenza di credito può essere riportata in Unico 2012
- Omessa dichiarazione, è comunque salvo il credito d'imposta

FISCO E CONTRIBUENTE

- Un nuovo numero verde per parlare con Equitalia

IMMOBILI

- Catasto: Fabbricati rurali, pubblicato in G.U. il decreto ministeriale
- Catasto: Dal 15 ottobre 2012 online le domande di voltura catastale
- Catasto: Fabbricati rurali, domande entro il 30 settembre
- Anche i periti industriali abilitati alla registrazione telematica dei contratti di locazione

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

- Violazioni: Accettazione tacita di eredità, ok alle trascrizioni "tardive"
- Reverse charge per le prestazioni edili connesse all'Expo 2015
- Dichiarazioni d'intento: nuovo termine ma vecchio modello

LAVORO

- "Chiamata" di lavoro intermittente, precisazioni sulle comunicazioni
- Regolarizzazione lavoratori extraUe, occorre "sanare" anche i debiti previdenziali

NUOVE LEGGI

- In Gazzetta Ufficiale il decreto (convertito) sulla spending review

- Il "decreto sviluppo" convertito è in Gazzetta Ufficiale

PREVIDENZA

- Debiti contributivi, dal 1° ottobre cambia la misura degli interessi di mora
- Edilizia, nel 2012 non cambia la misura degli sgravi contributivi
- Violazioni contributive, la responsabilità solidale mette al riparo l'Inps

PROFESSIONISTI

- Titoli professionali esteri, online i decreti di riconoscimento
- Riforma delle professioni, la pubblicità entra negli studi

SEMPLIFICAZIONI

- Commercio: Attività commerciali, al via le semplificazioni: la Dia fa spazio alla Scia. Aboliti alcuni vecchi ruoli

SOCIETÀ

- Procedura di fusione e scissione, il decreto di riforma è in Gazzetta
- Imprese: Registro delle Imprese, cambiano i modelli di certificato
- Aggiornate le tariffe per i diritti di segreteria in C.C.I.A.A.
- Imprese: Fondo di garanzia per le Pmi, cambiano i criteri di intervento
- Srl semplificata, pronto il modello di atto costitutivo. Al notaio la verifica dell'età dei soci

focus

NOVITÀ PER IL LAVORO AUTONOMO IN MONOCOMMITTENZA

L. 28 giugno 2012, n. 92

Con la conversione del D.L. n. 83/2012 nella L. n. 92/2012, sono state modificate alcune norme relative ai requisiti di "genuinità" dei rapporti di lavoro intrattenuti dai titolari di partita Iva.

È prevista una presunzione legale che determinerà, salvo che il committente fornisca la prova contraria, l'assoggettamento *ex lege* del rapporto di lavoro autonomo alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e quindi, data la vigente normativa sanzionatoria delle collaborazioni prive di progetto, l'accertamento delle condizioni richieste avrà verosimilmente per conseguenza finale il riconoscimento del carattere subordinato del rapporto.

Nella definitiva formulazione (art. 46-bis, D.L. n. 83/2012) gli indici di "genuinità" del rapporto di lavoro autonomo possono essere così riepilogati:

- la collaborazione **con il medesimo committente** non deve avere una durata complessiva superiore a otto mesi **per due anni consecutivi**;
- il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, non deve costituire più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
- il collaboratore non deve disporre di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

La nuova presunzione legale trova applicazione solo ai rapporti instaurati successivamente al 18 luglio 2012. Per i rapporti in corso a tale data la presunzione si applicherà dopo dodici mesi.

Resta esclusa la possibilità di invocare la presunzione, qualora le prestazioni rese dal lavoratore autonomo:

- siano connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività:
- vengano svolte da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale previdenziale (il minimale stabilito per l'anno 2012 è pari a euro 14.930; il minimo di reddito annuo da lavoro autonomo richiesto per escludere la presunzione è quindi attualmente pari a euro 18.663);
- vengano svolte nell'esercizio di attività per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un ordine professionale.

RATE IMU

L'Imu è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012.

Il pagamento avviene normalmente in due rate:

il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta teorica calcolata applicando l'aliquota base;

il 16 dicembre, per l'importo a saldo, calcolato tenuto conto dell'aliquota effettiva deliberata dal Comune.

Solo per l'Imu dovuta sull'abitazione principale era ammesso frazionare il pagamento in tre rate scadenti il 16 giugno, il 16 settembre e il 16 dicembre. Anche per la rata del 16 settembre l'importo da versare è stato determinato in misura pari al 33% dell'importo "teorico".

Entro il prossimo 16 dicembre quindi sarà necessario ricalcolare il debito Imu annuo sulla base delle aliquote decise da ciascun Comune competente, sottrarre gli acconti pagati a giugno (e a settembre per i contribuenti che hanno scelto di suddividere i versamenti in tre rate) e versare a saldo la differenza.

Come già avveniva per l'Ici, l'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO

L. 28 giugno 2012, n. 92

La riforma del lavoro, in vigore dal 18 luglio 2012, prevede una modifica della disciplina del contratto a tempo determinato.

Rimane invariata la norma che prevede che la durata massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare i 36 mesi se instaurati per mansioni equivalenti. Nei 36 mesi rientrano anche i contratti di somministrazione intercorsi tra lavoratore e utilizzatore. Sarà possibile prolungare, senza che sia formalizzata una proroga specifica, il rapporto di lavoro di 30 giorni (se il contratto era di massimo 6 mesi) o di 50 giorni (se il contratto era superiore a 6 mesi). Al superamento

dei predetti periodi, il rapporto si intende a tempo indeterminato dalla scadenza del prolungamento.

Sarà possibile stipulare un contratto a tempo determinato senza causale per massimo 12 mesi. Si deve trattare del primo rapporto a tempo determinato instaurato tra le parti e non potrà essere prevista alcuna proroga. Il periodo di interruzione tra due contratti a tempo determinato dovrà essere di almeno 60 giorni, se il precedente contratto (o i precedenti contratti qualora si trattasse di un primo contratto più la sua proroga) aveva durata massima di 6 mesi, o di 90 giorni, se il precedente contratto era superiore a 6 mesi. I C.C.N.L. potranno prevedere la riduzione della vacanza contrattuale per determinate motivazioni. Ai rapporti a termine sarà applicata un'aliquota contributiva aggiuntiva pari all'1,4%, fatte salve alcune eccezioni (i lavoratori assunti in sostituzione di colleghi assenti, lavoratori stagionali, apprendisti), che sarà restituita in parte (fino a 6 mensilità di contributo già pagato), in caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

Il contributo aggiuntivo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013.

IL LAVORO INTERMITTENTE DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO

L. 28 giugno 2012 n. 92, art. 1 comma 21

La riforma del mercato del lavoro prevede l'obbligo di comunicazione preventiva da effettuarsi prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30 giorni.

La comunicazione preventiva va inoltrata alla Direzione Territoriale del lavoro ogni volta che si intende avvalersi della prestazione lavorativa di un dipendente (giorno per giorno, oppure comunicando un ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 giorni). Deve contenere la denominazione e il codice fiscale del datore di lavoro nonché nome, cognome, codice fiscale del lavoratore e le giornate esatte in cui verrà chiamato, e va trasmessa: via Fax al n. 848800131, via sms al n. 339.9942256, e-mail a intermittenti@lavoro.gov.it ovvero on-line con operatività a partire dal 1° ottobre 2012.

Il Ministero del Lavoro ha comunicato che eventuali variazioni nelle comunicazioni effettuate vanno segnalate tempestivamente, pena il ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa, con le relative conseguenze retributive. L'annullamento o la modifica vanno inviate sempre a mezzo fax o mail entro 48 ore dall'inizio della prestazione lavorativa. La seconda novità introdotta dalla riforma modifica i requisiti soggettivi dei lavoratori: è ammessa infatti la sottoscrizione di contratti di lavoro intermittenti con soggetti con più di 55 anni d'età o con meno di 24 anni (ai fini della stipula del contratto, il lavoratore non deve aver compiuto 24 anni). È stata inoltre abolita la possibilità di ricorrere al lavoro a chiamata in periodi predeterminati (fine settimana, ferie estive...), tali periodi potranno però essere individuati dai contratti collettivi. In sostanza, dal 18 luglio 2012 non è più possibile sottoscrivere contratti secondo la previgente disciplina, ma si dovrà tener conto delle nuove caratteristiche soggettive del lavoratore, dei contratti collettivi, se esistenti, oppure delle mansioni previste nell'allegato al R.D. n. 2657/1923, come stabilito dall'art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003 e dal Decreto del Ministero del Lavoro 23 ottobre 2004. I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti al 18 luglio e non compatibili con le disposizioni del comma 21, cessano di produrre gli effetti decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012.

LE DIMISSIONI E LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO

L. 28 giugno 2012, n. 92

È entrata in vigore il 18 luglio scorso la nuova disciplina delle dimissioni del lavoratore (nonché della risoluzione consensuale), che prevede sempre l'obbligo di convalida delle stesse. Sono previste due fattispecie distinte di convalida. La prima è relativa alle dimissioni ed alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dal lavoratore/lavoratrice durante i primi 3 anni di vita del bambino. In questo caso la norma prevede un obbligo di convalida delle dimissioni/risoluzione consensuale da effettuarsi presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Una seconda ipotesi riguarda la totalità dei lavoratori che è chiamata a convalidare le stesse presso il Centro per l'Impiego, la Direzione Territoriale del Lavoro competente o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva. In alternativa alla convalida, la risoluzione del rapporto di lavoro diviene efficacemente valida previa sottoscrizione di apposita dichiarazione da parte del lavoratore interessato, da apporre alla ricevuta della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro effettuata con il modello Unilav presso il Centro per l'impiego. Nel caso in cui il lavoratore non proceda autonomamente a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto al datore di lavoro è data facoltà di invitare il lavoratore a sottoscrivere il modello Unilav o, in alternativa, a presentarsi presso le sedi competenti per la convalida. Se il lavoratore non risponde entro 7 giorni all'invito di cui sopra il rapporto di lavoro si intende risolto.

notizie flash

ACCERTAMENTO

DEDUZIONI: LA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA NON FA VENIR MENO IL DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE - Circolare 2 agosto 2012, n. 31/E

(Agenzia delle Entrate)

In presenza di una deduzione indebita di componenti negativi, effettuata in violazione del principio di competenza di cui all'art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, in sede di accertamento con adesione il contribuente può compensare l'imposta dovuta con quella che darebbe diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, ferma restando l'applicazione di sanzioni ed interessi.

AGEVOLAZIONI

BANDI SU INNOVAZIONE E FONTI RINNOVABILI: INTRODOTTE SEMPLIFICAZIONI ALLE PROCEDURE - D.M. 9 agosto 2012, D.M. 9 agosto 2012, D.M. 9 agosto 2012

(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2012, n. 199)

Modificata la disciplina relativa al bando per gli interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, contenuta nel D.M. 13 dicembre 2011. Viene ora specificata la possibilità di graduazione delle revoche delle agevolazioni ed è definita con maggiore puntualità la copertura degli oneri per l'effettuazione degli accertamenti finali di spesa relativi ai programmi d'investimento realizzati. In relazione al bando per gli investimenti finalizzati all'industrializzazione di programmi qualificati di ricerca e sviluppo sperimentale (D.M. 6 agosto 2010), oltre alla possibilità di graduazione delle revoche sono state introdotte alcune semplificazioni nelle procedure di erogazione delle agevolazioni. In particolare, si prevede che il sopralluogo del soggetto gestore presso l'azienda beneficiaria per la verifica fisica dei beni oggetto delle agevolazioni sia effettuato unicamente nell'ambito delle verifiche relative al primo e all'ultimo Sal. Infine, sono state introdotte semplificazioni alla procedura relativa all'istruttoria delle variazioni del programma o dell'impresa beneficiaria. Le medesime semplificazioni sono state apportate anche ad altri due decreti ministeriali - entrambi datati 6 agosto 2010 - l'uno relativo al bando per investimenti innovativi, di miglioramento competitivo e di tutela ambientale e l'altro in materia di investimenti per la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo di fonti rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia.

TURISMO, CONTRIBUTI STATALI A ENTI PUBBLICI E DEL TERZO SETTORE - D.M. 29 marzo 2012

(Dipartimento per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport - Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2012, n. 192)
Disciplinata la concessione di contributi statali a enti pubblici ed enti non profit per iniziative e manifestazioni turistiche, nonché iniziative dirette a incrementare il turismo sociale e giovanile, di cui alla L. 4 agosto 1955, n. 702, all'art. 8 della L. 22 febbraio 1982, n. 44 e alla L. 4 marzo 1958, n. 174. Le domande di ammissione al beneficio devono essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma, entro il 15 maggio oppure il 31 ottobre 2012, a seconda della data di svolgimento dell'iniziativa.

PROROGATO IL "PREMIO DI OCCUPAZIONE" - D.M. 25 gennaio 2012

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187)

Prorogato fino al 31 dicembre 2011 il "premio di occupazione" di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. A tal fine, per il 2011 sono stati stanziati 50 milioni di euro. Il beneficio - previsto dall'art. 1, comma 33, della L. di Stabilità 2011 (L. 13 dicembre 2010, n. 220) - spetta secondo le modalità indicate nel D.M. 18 dicembre 2009, n. 49281.

AMBIENTE

CAMBIANO LE NORME OPERATIVE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTRI - D.M. 25 maggio 2012, n. 141

(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2012, n. 196)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Ambiente che modifica, con effetto dal 7 settembre 2012 - il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, sul SISTRI il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - ai sensi dell'art.

189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. In particolare, oltre a disposizioni di carattere operativo, si prevede l'obbligo di iscrizione al SISTRI anche per i centri di raccolta comunali o intercomunali di cui al D.M. 8 aprile 2008 localizzati in Campania. Inoltre, in attesa della voltura dell'autorizzazione, gli enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti potranno delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione di impianti in conto terzi.

DICHIARAZIONI

IRES: "ROBIN TAX", L'ECCEDENZA DI CREDITO PUÒ ESSERE RIPORTATA IN UNICO 2012 - Risoluzione 14 settembre 2012, n. 87/E

(Agenzia delle Entrate)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito all'utilizzo dell'eccedenza a credito relativa alla cosiddetta "Robin Tax" (cioè la maggiorazione Ires prevista dall'art. 81 del D.L. n. 112 del 2008), indicata nell'Unico 2011 Società di Capitali, da parte di una società non più tenuta alla compilazione della sezione XI-A ("Addizionale per il settore petrolifero e dell'energia elettrica") del quadro RQ. In particolare, in risposta ad uno specifico quesito è stato precisato che tale eccedenza può essere riportata nella sezione II del quadro RX senza dover compilare la sezione XI-A del quadro RQ. Peraltro, se il contribuente - che preveda di essere nuovamente assoggettato alla maggiorazione nei successivi periodi d'imposta - intenda mantenere la possibilità di utilizzare l'eccedenza a scomputo della maggiorazione a debito eventualmente dovuta in futuro, può continuare ad indicare l'eccedenza nella sezione XI-A del quadro RQ. In tal caso, non dev'essere barrata la casella denominata "Addizionale Ires" nel frontespizio, mentre devono essere compilate le colonne 15 (Eccedenza precedente dichiarazione), 16 (eventuale - Eccedenza compensata nel mod. F24) e 19 (Imposta a credito) del rigo RQ43, riportando l'importo indicato in quest'ultima colonna nell'apposito rigo della prima sezione del quadro RX dell'Unico 2012 SC.

OMESSA DICHIARAZIONE, È COMUNQUE SALVO IL CREDITO D'IMPOSTA - Circolare 6 agosto 2012, n. 34/E

(Agenzia delle Entrate)

L'omessa presentazione della dichiarazione Iva, Irap o relativa alle imposte dirette non fa venir meno il diritto del contribuente al rimborso dell'eventuale credito d'imposta. L'importante precisazione è stata fornita ieri dall'Agenzia delle Entrate per la quale, peraltro, occorre un'apposita istanza.

FISCO E CONTRIBUENTE

UN NUOVO NUMERO VERDE PER PARLARE CON EQUITALIA - Comunicato Stampa 31 luglio 2012

(Equitalia)

Dal 31 luglio è possibile contattare Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud chiamando i numeri 800178078 (numero verde gratuito da telefono fisso) o 0236793679 (da telefono cellulare o dall'estero, secondo il piano tariffario). Il contact center del Gruppo Equitalia è attivo 24 ore su 24. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, è possibile parlare direttamente con un operatore, mentre nelle altre fasce orarie, il sabato e la domenica è attivo un risponditore automatico.

IMMOBILI

CATASTO: FABBRICATI RURALI, PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO MINISTERIALE - D.M. 26 luglio 2012

 $(Ministero\ dell'Economia\ e\ delle\ Finanze\ -\ Gazzetta\ Ufficiale\ n.\ 185\ del\ 9\ agosto\ 2012\)$

Approda in Gazzetta il decreto relativo alle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità, pubblicato nei giorni scorsi a cura dell'Agenzia del Territorio, che, in materia, ha emanato anche la circolare n. 2 del 2012.

CATASTO: DAL 15 OTTOBRE 2012 ONLINE LE DOMANDE DI VOLTURA CATASTALE - Provvedimento 8 agosto 2012

(Direttore Agenzia del Territorio - Pubblicato l'8 agosto 2012 sul sito Internet dell'Agenzia del Territorio ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Dal 15 ottobre 2012, per gli atti che comportano mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui sono titolari persone giuridiche, la voltura sarà eseguita con modalità telematiche. Infatti, per la trasmissione alle banche dati catastali, i notai e gli altri pubblici ufficiali abilitati utilizzeranno il modello unico informatico per la registrazione, la

trascrizione e la voltura catastale.

CATASTO: FABBRICATI RURALI, DOMANDE ENTRO IL 30 SETTEMBRE - Circolare 7 agosto 2012, n. 2/T, Comunicato Stampa 7 agosto 2012

(Agenzia del Territorio)

L'Agenzia del Territorio ricorda che le domande e le autocertificazioni per l'inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità, dovranno essere presentate agli Uffici provinciali entro il 30 settembre 2012. In attuazione del D.M. 26 luglio 2012, la presentazione potrà essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati oppure tramite professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano o, infine, attraverso le associazioni di categoria degli agricoltori. Sul sito dell'Agenzia del Territorio è disponibile il software da utilizzare per compilare e stampare la domanda.

LOCAZIONI: ANCHE I PERITI INDUSTRIALI ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE - Provvedimento 30 luglio 2012

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 31 luglio 2012 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Anche gli iscritti all'albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati in possesso di specializzazione in edilizia (anche se riuniti in forma associativa) sono abilitati al servizio telematico Entratel per la registrazione dei contratti di locazione e affitto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e al pagamento dei relativi tributi. Sono stati infatti modificati in tal senso gli articoli 15, comma 1, e 17, comma 2, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998.

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

VIOLAZIONI: ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITÀ, OK ALLE TRASCRIZIONI "TARDIVE" - Circolare 12 settembre 2012, n. 3/2012

(Agenzia del Territorio)

L'Agenzia del Territorio fornisce chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria relativa alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità (di cui all'art. 476 del Codice civile), con particolare riferimento all'applicabilità dell'art. 9 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. La norma - si ricorda - prevede una sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta per le omissioni relative alla richiesta di trascrizione o alle annotazioni obbligatorie; si applica invece la sanzione da 103 a 2.065 euro nel caso in cui l'omissione riguardi trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa, non soggette al tributo oppure da eseguirsi a debito, oppure per le quali l'imposta sia già stata pagata entro il termine stabilito. In particolare, l'Amministrazione sostiene che in caso di richiesta di trascrizione dell'intervenuta accettazione tacita di eredità effettuata oltre il termine di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 347 del 1990, non si è in presenza di una violazione sanzionabile.

REVERSE CHARGE PER LE PRESTAZIONI EDILI CONNESSE ALL'EXPO 2015 - D.M. 10 luglio 2012

(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2012, n. 203)

È in Gazzetta Ufficiale il decreto che dispone l'obbligo di applicare il criterio dell'inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni edili effettuate nell'ambito dell'Expo Milano 2015. In particolare, sono soggette all'art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 anche le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile dagli appaltatori nei confronti della "Arexpo S.p.A." (titolare delle aree) e della "Expo 2015 S.p.A." (società di gestione dell'evento). L'obbligo è scattato il 1° settembre 2012. Si ricorda che l'Esposizione Universale si svolgerà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015.

DICHIARAZIONI D'INTENTO: NUOVO TERMINE MA VECCHIO MODELLO - Risoluzione 1° agosto 2012, n. 82/E

(Agenzia delle Entrate)

A seguito delle modifiche introdotte all'art. 1, comma 1, lettera c), della L. 29 dicembre 1983, n. 746 dall'art. 2, comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, i fornitori e gli esportatori abituali possono inviare la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d'intento ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto i contribuenti che ricevono lettere d'intento da esportatori abituali possono effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata. A tal fine rimane confermato l'obbligo di utilizzare il modello approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 14 marzo 2005; il campo contenuto nel frontespizio, denominato "Periodo di riferimento", potrà essere

LAVORO

"CHIAMATA" DI LAVORO INTERMITTENTE, PRECISAZIONI SULLE COMUNICAZIONI - Nota 14 settembre 2012

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene nuovamente sulle modalità di effettuazione delle comunicazioni relative alla "chiamata" del lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, della "Legge Biagi" (D.Lgs. n. 276 del 2003), introdotto dall'art. 1, comma 22, della L. n. 92 del 2012. Si precisa, in particolare, che tali comunicazioni possono essere effettuate sia con le modalità descritte con la Nota 9 agosto 2012, n. 39/0011779 - e cioè via e-mail, fax, sms o tramite una piattaforma web - sia ai recapiti istituzionali degli Uffici Territoriali del Ministero. Inoltre, ai fini della revoca di comunicazioni già effettuate, la Nota chiarisce che è sufficiente inviare una successiva comunicazione con l'indicazione del lavoratore interessato. Sull'argomento si rinvia infine all'Avviso del 13 agosto 2012 della medesima Amministrazione.

REGOLARIZZAZIONE LAVORATORI EXTRAUE, OCCORRE "SANARE" ANCHE I DEBITI PREVIDENZIALI - Circolare 14 settembre 2012, n. 113

(Inps)

Anche l'Inps illustra la procedura di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari irregolari introdotta dall'art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109. Si ricorda che i datori di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi lavoratori extracomunitari presenti in Italia in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011, possono dichiarare (in via telematica), dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di un contributo forfetario di 1.000 euro, tramite il modello "F24 - Versamenti con elementi identificativi" (ed utilizzando i codici istituiti con la Risoluzione Agenzia Entrate 31 agosto 2012, n. 85/E). La presentazione della dichiarazione produce la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno e delle norme relative all'impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale. Le modalità di presentazione della dichiarazione e della documentazione relativa alla regolarità retributiva, contributiva e fiscale, sono contenute nel D.M. 29 agosto 2012. Ai fini della conclusione del procedimento di emersione occorre anche la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi (fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in presenza di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi).

NUOVE LEGGI

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO (CONVERTITO) SULLA SPENDING REVIEW - L. 7 agosto 2012, n. 135

(Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, S. O. n. 173)

Approda in Gazzetta Ufficiale la conversione del decreto legge sulla spending review, contenente una serie di misure finalizzate a ridurre le spese delle Pubbliche Amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi (comprese le locazioni passive), a razionalizzare le relative procedure, a ridimensionare le dotazioni organiche dell'apparato pubblico nonché a porre in liquidazione talune società pubbliche. Sono inoltre previsti il riordino di Province e Comuni, la soppressione di enti e la valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico.

IL "DECRETO SVILUPPO" CONVERTITO È IN GAZZETTA UFFICIALE - L. 7 agosto 2012, n. 134

(Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187, S.O. n. 171)

Approda in Gazzetta Ufficiale il testo del "decreto per la crescita", definitivo a seguito della sua conversione in legge. Numerose le misure contenute nel provvedimento, dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi in edilizia alla modifica della disciplina degli appalti, dal ripristino del regime Iva nel settore immobiliare antecedente alla riforma del 2006 alle detrazioni per gli interventi edilizi e di risparmio energetico. Inoltre interventi sul fronte degli incentivi (veicoli elettrici, assunzione di personale qualificato, riordino della disciplina), dell'Iva (con l'introduzione del regime Iva per cassa fino a due milioni di fatturato) e delle procedure fallimentari. Viene poi introdotta la possibilità per le imprese di emettere cambiali finanziarie quale strumento di finanziamento.

PREVIDENZA

DEBITI CONTRIBUTIVI, DAL 1° OTTOBRE CAMBIA LA MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA - Circolare 14 settembre 2012, n. 112

(Inps)

A decorrere dal 1° ottobre 2012 anche ai debiti contributivi si applica la nuova misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), ai sensi dell'art. 116, comma 9, della Finanziaria 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388). Al riguardo si ricorda che il Provvedimento Agenzia Entrate 17 luglio 2012, Prot. n. 2012/104609 ha disposto la riduzione dell'attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,5504 per cento in ragione annuale.

EDILIZIA, NEL 2012 NON CAMBIA LA MISURA DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI - Messaggio 31 agosto 2012, n. 14113

(Inps)

Ad integrazione di quanto illustrato nel messaggio 24 luglio 2012, n. 12320, l'Inps fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle nuove modalità di presentazione della comunicazione finalizzata all'applicazione nel 2012 della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia, di cui all'art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modifiche, dalla L. 8 agosto 1995, n. 341. Considerato che quest'anno alla data del 31 luglio non è stato adottato il decreto previsto dalla disposizione citata, le aziende edili possono comunque applicare lo sgravio nella stessa misura prevista per il 2011 (cioè 11,50 per cento). Si ricorda che l'agevolazione si applica alle contribuzioni non riguardanti il Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed interessa soltanto gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (Circolare Inps 14 dicembre 2011, n. 154). Per poter fruire dello sgravio è necessario inoltrare un'istanza telematica.

VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE, LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE METTE AL RIPARO L'INPS - Circolare 10 agosto 2012, n. 106

(Inps

L'Inps racchiude in una circolare una ricognizione normativa in materia di responsabilità solidale passiva per le obbligazioni contributive, in base alla quale l'Istituto stesso (ente creditore) può chiedere l'adempimento della prestazione a uno qualunque dei debitori, sempreché si sia in presenza di più debitori, tutti obbligati alla medesima prestazione. Sono numerose le norme che nel tempo hanno disciplinato la materia, soprattutto in relazione al contratto di appalto. Inoltre la circolare in esame fornisce indicazioni finalizzate a uniformare i criteri di redazione del verbale unico di accertamento.

PROFESSIONISTI

TITOLI PROFESSIONALI ESTERI, ONLINE I DECRETI DI RICONOSCIMENTO - Comunicato 1° settembre 2012

(Ministero della Giustizia - Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2012, n. 204)

Sono cambiate le modalità di pubblicazione dei decreti con i quali il Ministero della Giustizia - in attuazione dell'art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69 - riconosce i titoli professionali conseguiti all'estero ai fini dell'esercizio della stessa professione in Italia. Dallo scorso 1° luglio, infatti, detti provvedimenti sono pubblicati sul sito del medesimo Ministero (www.giustizia.it, link - riconoscimento dei titoli professionali).

RIFORMA DELLE PROFESSIONI, LA PUBBLICITÀ ENTRA NEGLI STUDI - D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

(Presidente della Repubblica - Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189)

In vigore dal 15 agosto scorso il "D.P.R. professioni", contenente la riforma degli ordinamenti professioniali. Il provvedimento disciplina le modalità di accesso alle professioni regolamentate, l'obbligo di formazione e di assicurazione, i procedimenti disciplinari e il tirocinio formativo. D'ora in avanti ammessa anche per i professionisti la pubblicità informativa.

SEMPLIFICAZIONI

COMMERCIO: ATTIVITÀ COMMERCIALI, AL VIA LE SEMPLIFICAZIONI: LA DIA FA SPAZIO ALLA SCIA. ABOLITI ALCUNI VECCHI RUOLI - D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147

(Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202 - S.O. n. 177)

Ai fini del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, non costituisce regime autorizzatorio la segnalazione certificata di inizio attività

(Scia), di cui all'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241. È stato infatti modificato l'art. 8, comma 1, lettera f), del citato decreto, che nel testo previgente riservava tale trattamento alla dichiarazione di inizio attività (Dia), di cui all'art. 19, comma 2, secondo periodo, della medesima L. n. 241/1990. Cambia anche la disciplina relativa alle autorizzazioni prescritte per esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande (art. 17 del richiamato D.Lgs. n. 59/2010): se non previsto diversamente, si applica l'art. 20 della stessa legge. Sull'argomento viene riscritto l'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010. Scia in luogo della Dia anche per esercizi di vicinato (art. 65 del medesimo decreto), spacci interni (art. 66), apparecchi automatici (art. 67), vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (art. 68), vendite a domicilio (art. 69), facchinaggio (art. 72), intermediazione commerciale e di affari (art. 73), agente e rappresentante di commercio (art. 74), mediatore marittimo (art. 75), spedizioniere (art. 76), tintolavanderia (art. 79), acconciatore (L. 17 agosto 2005, n. 174) ed estetista (L. 4 gennaio 1990, n. 1). Inoltre, vengono introdotte nuove norme per l'esercizio dei giochi di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e semplificazioni per determinate attività (commercio di margarina e grassi idrogenati, commissionario, mandatario, astatore e commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, modifica ed ampliamento di un magazzino generale, impianto di un nuovo molino), ai sensi degli articoli 71-bis, 71-ter, 80-quinquies e 80-sexies. Infine, vengono soppressi i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, dei mediatori per le unità da diporto.

SOCIETÀ

PROCEDURA DI FUSIONE E SCISSIONE, IL DECRETO DI RIFORMA È IN GAZZETTA - D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123

(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012)

Approda in Gazzetta il decreto legislativo che in attuazione della Direttiva 16 settembre 2009, n. 2009/109/CE, modificativa delle Direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE e 2005/56/CE, modifica la disciplina relativa alla documentazione e alla procedura prescritte in presenza di fusioni e scissioni. In particolare, risultano modificati gli articoli 2501-ter, 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies, 2501-septies, 2505, 2505-bis, 2506-bis e 2506-ter del Codice civile. Viene inoltre abrogato l'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108.

IMPRESE: REGISTRO DELLE IMPRESE, CAMBIANO I MODELLI DI CERTIFICATO - D.M. 13 luglio 2012

(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2012)

Pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che modifica i modelli di "certificato tipo" (di cui all'art. 24 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) rilasciati dal Registro delle Imprese. Sono pertanto sostituiti i modelli approvati con il D.M. 13 luglio 2004 (come modificato dal D.M. 25 febbraio 2005 e dal D.M. 28 marzo 2010). Con il medesimo provvedimento è stato adottato un nuovo modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modifiche dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, successivamente modificato dall'art. 23, comma 13, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

AGGIORNATE LE TARIFFE PER I DIRITTI DI SEGRETERIA IN C.C.I.A.A. - D. Dirett. 17 luglio 2012

(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale 17 luglio 2012 con l'aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria da pagare in Camera di Commercio.

Con l'occasione sono stati introdotti: una nuova tipologia di visura relativa al contratto di rete e un apposito diritto di segreteria; appositi diritti di segreteria relativi all'iscrizione, alla modificazione e alla cancellazione dal Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate e diritti di segreteria relativi al rilascio di certificati e di visure relativi al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

IMPRESE: FONDO DI GARANZIA PER LE PMI, CAMBIANO I CRITERI DI INTERVENTO - D.M. 26 giugno 2012

(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193)

Cambiano i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che - in attuazione dell'art. 39, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto "Salva Italia" (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 8, comma 5, lettera b), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche dalla L. 12 luglio 2011, n. 106) fissa la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite, in relazione alla tipologia di operazioni finanziarie, alle categorie di imprese beneficiarie finali, ai settori economici di appartenenza nonché alle aree geografiche. Viene inoltre definita, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio. Il provvedimento individua anche le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza per i quali l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a

due milioni e 500mila euro. Viene infine modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti.

SRL SEMPLIFICATA, PRONTO IL MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO. AL NOTAIO LA VERIFICA DELL'ETÀ DEI SOCI - D.M. 23 giugno 2012, n. 138

(Ministero della Giustizia - Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189)

Approvato il modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto (da redigersi per atto pubblico) di società a responsabilità limitata semplificata di cui all'art. 2463-bis del Codice civile, introdotto dall'art. 3, comma 1, del "decreto sviluppo" (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). La norma fa comunque salve - in assenza di pattuizioni contrattuali - le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII, del Codice civile. Quanto ai requisiti anagrafici prescritti per la valida costituzione di tale tipologia societaria, la legge demanda al notaio il compito, nel ricevere l'atto dell'ente, di verificare l'età dei soci fondatori (con le modalità di cui all'art. 49 della L. 16 febbraio 1913, n. 89).